

INFORMATIVA APPLICAZIONE DELLA IUC-TASI 2014:

Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione

Premesso che il Comune di Sala Bolognese ha deliberato che nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la **TASI** è dovuta:

- dal **titolare di diritto reale** (proprietà, usufrutto, ecc) nella misura del **80%**
- dall'**utilizzatore** (es. inquilino) nella misura del **20%**.

Al fine di evitare contestazioni in fase di controllo dell'applicazione della Tasi, riteniamo doveroso diffondere l'interpretazione che, per il caso in esame, si ritiene più rispettosa delle normative vigenti, pur auspicando una precisa presa di posizione da parte del legislatore.

Premettendo che non vi sono dubbi nel ritenere che la casa assegnata dal giudice debba essere considerata abitazione principale anche ai fini della Tasi, con conseguente applicazione della **specificata aliquota (0,15%)** e fruizione dell'eventuale detrazione (per il Comune di Sala non è prevista alcuna detrazione), si espongono di seguito i casi più ricorrenti e le indicazioni per l'applicazione della TASI.

Situazione "A": l'immobile è in comproprietà tra i soggetti separati o divorziati ed è assegnata ad uno di loro

Si ritiene che l'imposta IUC-TASI debba essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale e ripartita poi tra i due in base alle quote di proprietà, per la misura dell'**80%**.

La misura del **20%**, prevista a carico dell'utilizzatore, è dovuta dal coniuge assegnatario.

Aliquota applicabile è lo 0,15%.

Situazione "B": l'immobile è interamente di proprietà del coniuge non assegnatario.

Si ritiene che il coniuge non assegnatario, unico proprietario dell'immobile, è tenuto a versare l'imposta nella misura prevista dal Comune (80%). La restante parte (20%) è a carico dell'assegnatario-detentore.

Aliquota applicabile è lo 0,15%.

27/11/2014